

TI_GERICHTE 52.2020.226 vom 29. April 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-04-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2020.226

FR: TI_GERICHTE 52.2020.226 du 29 avril 2020

IT: TI_GERICHTE 52.2020.226 del 29 aprile 2020

Erwägungen

E. 1

LPAm), è dunque ricevibile in ordine.

E. 1.1

La competenza del Tribunale è data dall'art. 40 cpv. 1 LStip in combinazione con l'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100). La legittimazione attiva del ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv.

E. 1.2

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, integrati dalla documentazione richiamata dal giudice delegato, nonché da quella presente nell'incarto 52.2018.52, a cui l'insorgente fa riferimento (art. 25 cpv. 1 LPAm). La documentazione prodotta dalle parti fornisce sufficienti elementi per permettere al Tribunale di decidere con cognizione di causa; non occorre assumere le prove offerte dall'insorgente.

E. 2

Il ricorrente eccepisce innanzitutto la violazione del diritto di essere sentito per carenza di motivazione della decisione impugnata, siccome l'autorità non si sarebbe confrontata con le sue argomentazioni.

E. 2.1

Secondo l'art. 46 cpv. 1 LPAm ogni decisione deve essere motivata per scritto. Scopo dell'obbligo di motivazione, componente essenziale del diritto di essere sentito, è di permettere al destinatario di afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e se del caso di deferirla con piena cognizione di causa a una giurisdizione superiore, la quale possa a sua volta esercitare un suo controllo effettivo. Una motivazione può essere ritenuta sufficiente, e adempiere pertanto al citato scopo, quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinto a decidere in un senso piuttosto che in un altro, oppure quando risulta implicitamente dai diversi considerandi componenti la decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010 consid. 3.1) o da rinvii ad altri atti (cfr. STF 2A.199/2003 del 10 ottobre 2003 consid. 2.2.2, 1P.708/1999 del 2 febbraio 2000 consid. 2), ponendo in questo modo le parti nella situazione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione dello stesso (DTF 142 I 135 consid. 2.1, 138 I 232 consid. 5.1, 136 I 229 consid. 5.2; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2c ad art. 26). L'autorità non è quindi tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti sollevati, ma può limitarsi alle sole circostanze che appaiono rilevanti per il giudizio in quanto atte a influire

sulla decisione di merito (cfr. DTF 142 II 154 consid. 4.2, 138 I 232 consid. 5, 137 II 266 consid. 3, 134 I 83 consid. 4.1).

E. 2.2

Con la decisione impugnata, l'autorità di nomina ha esposto in maniera succinta, ma sufficientemente chiara i motivi che l'hanno condotta a negare una rivalutazione della funzione dell'insorgente. Innanzitutto ha considerato che l'inserimento in classe 5 sarebbe adeguato ai suoi compiti, risultanti dalla descrizione della funzione. In secondo luogo ha ritenuto che le funzioni di classe 9 o superiori si caratterizzano per livelli di complessità e responsabilità maggiori e richiedono il possesso di titoli di studio accademici. Anche se non è entrata nel dettaglio di ogni argomentazione addotta dal ricorrente con le sue osservazioni, la motivazione ha comunque permesso al medesimo di rendersi conto della portata del provvedimento e di impugnarlo con cognizione di causa dinanzi a questo Tribunale. La censura va pertanto respinta.

E. 3

Il Tribunale cantonale amministrativo esamina liberamente le questioni di fatto e di diritto (art. 69 cpv. 1 LPAmM). La censura di inadeguatezza è invece ammissibile soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 69 cpv. 2 LPAmM). Contrariamente a quanto sancito in caso di provvedimenti disciplinari e scioglimento del rapporto di impiego dei dipendenti dello Stato (art. 90 LPAmM), in materia di retribuzione dei dipendenti pubblici la legge non estende il potere di cognizione del Tribunale all'adeguatezza. Censurabili sono quindi soltanto le decisioni che integrano gli estremi dell'eccesso o dell'abuso di potere, ovvero quelle che appaiono insostenibili, prive di ragioni oggettive o fondate su considerazioni estranee alla materia o altrimenti lesive dei principi fondamentali del diritto, in quanto riferiti alla parità di trattamento, al divieto dell'arbitrio o alla proporzionalità (Borghi/Corti , op. cit., n. 2d ad art. 61). Decidere secondo apprezzamento non significa comunque decidere come pare e piace. L'autorità di nomina è vincolata ai criteri che scaturiscono dal senso e dagli scopi della norma applicabile, così com'è legata ai principi generali del diritto. Essa deve accertare tutti gli elementi di fatto suscettibili di determinare o di influenzare la decisione che è chiamata a rendere. Deve comparare accuratamente gli interessi contrapposti ed attenersi, nell'esercizio di tale potere, ai principi fondamentali del diritto. Nel controllo dell'apprezzamento, l'autorità di ricorso deve, dal canto suo, limitarsi a rilevare l'eventuale esistenza di un abuso, evitando in particolare di sostituire il suo apprezzamento a quello dell'istanza inferiore (RtiD I-2000 n. 14 consid. 2.2, STA 52.2006.150 del 12 giugno 2006 consid. 2, 52.2004.321 dell'11 aprile 2006 consid. 3).

E. 4

Occorre innanzitutto premettere che l'oggetto del ricorso è circoscritto all'attribuzione della funzione di segretario I presso la SIMS a contare dal 1° gennaio 2018. Esula per contro dalla lite la posizione occupata a seguito del trasferimento avvenuto a contare dal 1° gennaio 2020. Di nessuna incidenza sono inoltre le considerazioni in merito al lavoro svolto come ausiliario in sostituzione di _____ presso la Divisione della scuola: tale impiego non ha niente a che vedere con la funzione ricoperta dal medesimo in seno alla SIMS.

E. 5

Il ricorrente contesta la classificazione salariale della propria posizione, ritenendo in buona sostanza di meritare una superiore in considerazione dei compiti e delle responsabilità affidategli. In particolare, la funzione svolta corrisponderebbe a quella dell'aggiunto,

inserito in classe 11. Tale era il ruolo di _____, che il ricorrente avrebbe sostituito nel 1997, nonché quello della funzionaria che è stata assunta dopo la partenza dell'insorgente dalla SIMS e che si è installata nell'ufficio da lui precedentemente occupato. Dal canto suo, l'autorità di nomina sostiene che la posizione di segretario I è adeguata alle mansioni dell'insorgente, risultanti dal descrittivo della funzione definito dai suoi superiori. Per assumere il ruolo di aggiunto occorrerebbe inoltre disporre di titoli di studio accademici, che lo stesso non possiede.

E. 5.1

La risoluzione governativa del 27 agosto 1997 con cui l'insorgente è stato nominato come segretario (senza titolo specifico) presso l'allora Ufficio dell'insegnamento medio superiore dà atto di un'istanza di commutazione della funzione [...] a favore di "un Segretario (con titolo intermedio) o di un Segretario (senza titolo specifico)" conseguente alla procedura di sostituzione del signor _____, per scadenza incarico al 31 agosto 1997. Da ciò si deduce che il Consiglio di Stato ha rinunciato alla funzione di aggiunto in favore di una nuova posizione, che ha attribuito all'insorgente. I motivi che hanno condotto il Governo ad agire in tal senso non sono noti. Potrebbe essersi trattato di ragioni di risparmio, come della considerazione che la posizione precedente era in realtà sopravvalutata. Sia come sia, è altamente verosimile che, almeno in parte, i compiti precedentemente svolti da _____ siano stati poi affidati all'insorgente. Lo si deduce dal tenore stesso della risoluzione, così come dalle dichiarazioni di ex funzionari prodotte dal ricorrente e che il Governo non contesta (scritto del 27 dicembre 2017 di _____ e scritto del 28 dicembre 2017 di _____, versati agli atti rispettivamente sub doc. M e N nell'inc. 52.2018.52).

E. 5.2

Fino al 31 dicembre 2017 il ricorrente ricopriva la funzione di segretario (docente senza titolo specifico), a cui erano assegnate le classi alternative di stipendio 28 - 30, al pari appunto dei docenti senza titolo specifico. La carriera in questa funzione prevedeva un salario annuo minimo di fr. 79'020.- e uno stipendio massimo di fr. 111'513.-. La posizione attuale di segretario I, in classe 5, comprende uno stipendio di partenza di fr. 61'446.- e uno stipendio massimo di fr. 96'278.-. Come giustamente osserva l'insorgente appoggiandosi sul documento conversione delle funzioni (doc. F inc. 52.2018.52), che il Governo non contesta, nella funzione di segretario I hanno trovato collocazione posizioni che nella vecchia pianta organica avevano classificazioni ben inferiori. Segnatamente alcune funzioni precedentemente inserite nelle classi 23-25 (segretario assistente, segretario d'impianto, segretario ispettore, utente qualificato SAP), nelle classi 24-25 (segretario, segretario del demanio), nella classe 25 (segretario controllore di volo) e nelle classi 25-26 (segretario ispettore). Mentre posizioni precedentemente retribuite con stipendi inferiori a quello del ricorrente hanno ottenuto una miglior classificazione. Ad esempio il docente senza titolo specifico presso l'organizzazione sociopsichiatrica cantonale, a cui erano assegnate le classi 25-27, è passato a docente di cultura III in classe 6, mentre il docente di scuola professionale senza titolo specifico, classificato come il ricorrente in classe 28-30, è passato alla classe 7. In linea generale, alla funzioni che con il vecchio sistema potevano raggiungere la classe 30, sono state assegnate le classi 7 o 8.

E. 5.3

La transizione al nuovo modello salariale ha comportato per il ricorrente l'assegnazione di una funzione che, alla luce delle considerazioni testé svolte, non può che essere ritenuta di

rango inferiore a quella precedentemente occupata. Ciò non basta tuttavia per concludere che la decisione sia lesiva del diritto, considerato l'ampio margine di apprezzamento del Governo nella definizione dell'ordinamento retributivo dei dipendenti cantonali. Occorre ancora esaminare se la funzione di segretario I sia confacente alle mansioni e alle responsabilità affidategli.

E. 6

Collaborare con il caposezione alla redazione e rilettura di testi (lettere, comunicati stampa, messaggi, risoluzioni).

E. 6.1

La descrizione della funzione dell'insorgente su cui l'autorità di nomina fonda la sua decisione è la seguente: Scopo della funzione Gestire alcune funzioni amministrative al fine di assicurare il coordinamento tra l'ufficio, gli istituti scolastici e gli altri organismi e contribuire al regolare funzionamento dell'ufficio. Responsabilità principali 1. Portare a buon fine le pratiche relative all'organizzazione dei corsi di aggiornamento di competenza dell'Ufficio. 2. Seguire fino alla chiusura le pratiche relative alla partecipazione dei docenti ai corsi di aggiornamento. 3. Garantire l'iter procedurale relativo ai pagamenti, in particolare: delle indennità di seduta dei docenti membri dei gruppi disciplinari cantonali, delle indennità dovute ai relatori dei corsi di aggiornamento di competenza dell'Ufficio, delle indennità di seduta degli esperti di materia. 4. Amministrare lo schedario e mantenere i contatti con i docenti universitari esperti di materia nelle scuole medie superiori. 5. Dare consulenza ai docenti su problemi di carattere amministrativo ed esaminare e preparare progetti di risposta a problemi posti da utenti esterni.

E. 6.2

Il ricorrente elenca in modo dettagliato i suoi compiti. Sostiene di essersi occupato della correzione di bozze di testi talora importanti, come le note esplicative riguardanti la modifica del regolamento delle scuole medie superiori. Avrebbe inoltre collaborato con il caposezione alla preparazione di messaggi dipartimentali concernenti il settore dell'insegnamento medio superiore. Oltre a ciò, le sue attività consistevano nell'esame dei corsi di formazione continua dei docenti, in particolare dell'esame e del preavviso delle domande di aggiornamento degli insegnanti e della preparazione delle decisioni di autorizzazione ai corsi, nella valutazione dei titoli di studio in risposta alle richieste di studenti di ogni ordine di scuola e di altri utenti esterni come genitori e candidati all'insegnamento. L'autorità di nomina non contesta l'effettivo svolgimento di tali attività da parte del ricorrente. D'altro canto, queste emergono già dalla descrizione della funzione prodotta dalla Sezione delle risorse umane e, ancora meglio, dalla bozza di descrizione della funzione aggiornata redatta dal caposezione. Sono pure suffragate dalla documentazione prodotta dal ricorrente in questa sede (bozze di testi, lettere e decisioni che sostiene di aver corretto o preparato personalmente) e con le quali l'autorità di nomina non si è confrontata.

E. 6.3

Nel mese di febbraio 2020, il Consiglio di Stato ha indetto un concorso per l'assunzione di un aggiunto al capo sezione II presso la SIMS, a tempo parziale (80%). La descrizione della funzione della dipendente assunta in questa posizione ricalca il bando di concorso ed è la seguente. Scopo della funzione Supporto al caposezione nella gestione del settore delle scuole medie superiori. Responsabilità principali 1. coordina l'attività della Sezione in collaborazione con il caposezione 2. sostituisce il caposezione in caso di assenza 3.

collabora con il caposezione nell'elaborazione e attuazione di visioni e strategie di sviluppo del settore delle scuole medie superiori 4. collabora con il caposezione nella gestione dei vari progetti in corso e previsti riguardanti la formazione liceale e della SCC 5. partecipa a commissioni e gruppi di lavoro 6. gestisce progetti

E. 7

Approfondisce le richieste di cambiamento di comprensorio e le preavvisa al caposezione

E. 7.1

Come detto, una volta che l'insorgente è stato trasferito ad altra sede, il posto di segretario I alla SIMS non è stato occupato, mentre è stata assunta una funzionaria come aggiunta, posizione che è stata (ri)creata con l'adozione della nuova LStip e relativa pianta organica. Evitando di confrontarsi con i compiti concretamente assegnati all'uno e all'altra dipendente, l'autorità di nomina si limita a sostenere che il ricorrente non avrebbe potuto ricoprire la funzione di aggiunto in quanto sprovvisto di un titolo accademico. Per quanto sia sostenibile che per occupare una funzione in classe 11 sia richiesto un simile titolo di studio, di cui l'insorgente non dispone, malgrado abbia superato alcuni esami all'università, tale circostanza, da sola, non permette di fare astrazione delle mansioni e delle responsabilità effettivamente assegnate. Non va inoltre dimenticato che l'insorgente, al momento del passaggio alla nuova scala stipendi, era attivo alla SIMS da vent'anni (cfr. art. 8 cpv. 3 LORD secondo cui il servizio svolto alle dipendenze dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o private può supplire, a giudizio dell'autorità di nomina, alla carenza di un titolo di studio o di altri requisiti).

E. 7.2

Valutati tutti i predetti elementi, e meglio la funzione precedentemente occupata dall'insorgente, a cui era riconosciuta una retribuzione di classe superiore sulla scala degli stipendi, l'analogia con i compiti e le responsabilità assegnati all'aggiunto alla SIM e l'assunzione di un'aggiunta a seguito del trasferimento dell'insorgente, tutto lascia supporre che la nuova funzionaria svolga le stesse attività in precedenza affidate al ricorrente. L'attribuzione al medesimo della funzione di segretario I appare quindi insostenibile. Con l'introduzione della nuova pianta organica e del nuovo modello salariale, l'autorità di nomina avrebbe dovuto inserire l'insorgente nella funzione di aggiunto in classe 11, che di fatto è andato a svolgere.

E. 8

Visto quanto precede, il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata. Gli atti sono rinviati al Governo affinché agganci il ricorrente al nuovo modello salariale nella funzione di aggiunto in classe 11 a decorrere dal 1° gennaio 2018. Sul numero di aumenti spetterà all'autorità di nomina pronunciarsi.

E. 9

La tassa di giustizia è posta a carico dello Stato (art. 47 cpv. 1 LPAm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza: 1.1. la decisione del 29 aprile 2020 (n. 2057) del Consiglio di Stato è annullata; 1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per nuova decisione ai sensi del consid. 8. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico dello Stato. Al ricorrente è restituito l'anticipo versato. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 82 segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.100) se il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1 lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF) oppure se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF). In caso contrario è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale entro lo stesso termine (art. 113 e segg. LTF). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.